Università "G. d'Annunzio"
Dipartimento di Scienze giuridiche

Dal governo democratico-rappresentativo al governo a mera legittimazione popolare.

(Brevi riflessioni sui mutamenti di regime)

di *Francesco Bilancia*

n° 4 / 2009

DAL GOVERNO DEMOCRATICO-RAPPRESENTATIVO AL GOVERNO A MERA LEGITTIMAZIONE POPOLARE (BREVI RIFLESSIONI SUI MUTAMENTI DI REGIME)*

FRANCESCO BILANCIA

SOMMARIO: 1. Premessa. Democrazia senza costituzionalismo. – 2. Legalità per parti separate, selezione e divisione del *demos*. – 3. Le democrazia come mera forma di legittimazione del potere. – 4. La democrazia al tramonto della civiltà giuridica.

1. *Premessa. Democrazia senza costituzionalismo*. Nel suo recente, illuminante, saggio sulla relazione fondante tra «costituzionalismo» e «democrazia»[1], paradigma indefettibile ai fini della qualificazione di un ordinamento in ragione di conformità ai principi dello Stato di diritto, Lorenza Carlassare ha colto quella che appare la dimensione essenziale dell'attuale crisi di legittimazione di molti tra i regimi politici contemporanei, e non soltanto occidentali[2]. Mi riferisco alla abitudine di qualificare la democrazia in termini di assolutismo, pretendendo di ricondurne il fondamento alla mera derivazione popolare della scelta dei governanti[3], senza alcuna accettazione di un contemperamento giuridico del dato materiale che contempli una qualche limitazione del potere[4], come se potesse darsi in termini storico-culturali, prima ancora che assiologici, «democrazia senza costituzionalismo».

In tale contesto Zakaria[5] arriva a teorizzare l'esistenza, nell'attuale fase storica, di regimi ascrivibili alla forma di Stato delle «democrazie illiberali», con riferimento a quelle dottrine politiche, purtroppo spesso inverate in governi effettivamente eletti «democraticamente»(?), che pretendono di affrancare il *leader* scelto dal popolo da ogni condizionamento derivante dall'applicazione dei principi dello Stato di diritto[6]. Come se potessero esistere democrazie senza divisione dei poteri, senza soggezione dell'autorità alla legge o con una «legalità» interamente dipendente dal medesimo potere politico, o senza indipendenza dei giudici, libertà di stampa, manifestazione del pensiero, di ricerca e di insegnamento[7]. Si tratta di regimi «che combinano elezioni e autoritarismo», governati da «autocrati popolari», in cui l'approdo

---

*Saggio destinato ad una raccolta di Scritti in onore di Lorenza Carlassare.

[1] *Costituzionalismo e democrazia nell'alterazione degli equilibri*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino, 2005, 561 ss. Le tematiche di fondo connesse alla indissolubile relazione tra questi due termini sono da tempo oggetto della riflessione della illustre studiosa, così si v. altresì il saggio *Sovranità popolare e Stato di diritto*, in www.costituzionalismo.it, 1/2006, nonchè in S. LABRIOLA (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, 1.I *Sovranità e democrazia*, Roma-Bari, 2006, 163 ss., su cui *infra*.

[2] Per tutte valga l'analisi condotta da F. ZAKARIA, *Democrazia senza libertà in America e nel resto del mondo*, tr.it. di L. DI LELLA, Milano, 2003.

[3] Già G. SALVEMINI, nel saggio del 1934 dal titolo *Democrazia e dittatura*, ora in Id., *Sulla democrazia*, Torino, 2007, 26, metteva in guardia contro i pericoli dell'idea per cui «governare con il consenso della maggioranza sia democrazia», a commento delle tesi di conformità a tale paradigma culturale dei regimi nazista e fascista.

[4] Così, in esemplare sintesi, A. PACE indica il tratto originario del costituzionalismo, nell'essere una «teoria giuridica dei limiti del potere politico», da ultimo nella *Premessa* al volume significativamente intitolato *I limiti del potere*, Napoli, 2008, XII.

[5] *Op.cit.*, 14 ss., 24 ss., 73 ss., spec. 109 ss.

[6] A. MASTROPAOLO, *La mucca pazza della democrazia. Nuove destre, populismo, antipolitica*, Torino, 2005, 169 ss., descrive tali fenomeni in un capitolo suggestivamente intitolato *La democrazia contro il* demos.

[7] G. SALVEMINI, *op.cit.*, 23. Per un'ampia analisi di tali implicazioni G. GUARINO, *Riflessioni sui regimi democratici*, in *Pol.dir.*, 1991, 3 ss.

all'«autoritarismo demagogico» per il tramite di un intermezzo populista diviene nei fatti a seguire quasi un evento scontato.

Con riferimento a diversi specifici regimi contemporanei si arriva, pertanto, a definire tali sistemi come modelli di «Stati autoritari elettivi»[8], nei quali la legittimazione «democratica» del governo finisce con il giustificare la fortissima concentrazione del potere. In nome del popolo, che si ritiene di rappresentare unitariamente nella sua astratta totalità, dopo aver preteso di conquistare l'assorbimento nella istituzione di governo – o nel suo vertice – di ogni potere legislativo, sostenuto dall'acclamazione della maggioranza, il regime si predica altresì della necessaria sospensione di ogni forma di limitazione e di controllo della volontà del governo, che fosse altrimenti implicata dalla presenza di altri e distinti poteri. Istituzioni, organi e poteri costituzionali non possono più essere, quindi, qualificati come strumenti di limitazione e di controllo del potere politico in applicazione del principio della separazione dei poteri, ma vengono indicati quali voci di una opposizione illegittima alle *libere* decisioni del leader, illegittima in quanto avversaria diretta della volontà popolare incarnata dall'unica istituzione «democraticamente eletta».

A tanto gravi conseguenze conduce la falsa declinazione del principio del «governo democratico» in quelle società che si presentino storicamente, politicamente, etnicamente o per motivi religiosi divise in parti contrapposte e ad inconciliabile vocazione totalitaria[9], da rendere quasi necessaria la invocazione del popolo quale strumento di legittimazione dei soprusi e delle illegalità perpetrate dall'aspirante dittatore populista, che mai troverebbe infatti in altra causa se non nel forte consenso popolare una propria legittimazione politica, meno che mai in una costituzione aggredita e stravolta proprio al fine di conquistare e conservare il potere.

2. *Legalità per parti separate, selezione e divisione del* demos. Ma un analogo processo di distorsione del regime, pur solidamente ancorato in origine ad un assetto costituzionale di matrice liberale e costruito in ossequio ai principi di uno stato pluralista, sociale di diritto[10], quali sono le «democrazie costituzionali»[11] del secondo Dopoguerra, può nondimeno generarsi in una qualunque democrazia costituzionale contemporanea occidentale, ed europea in particolare.

In precedenti occasioni di riflessione ho già decritto, più nel dettaglio, i processi dialettici e le strategie di lotta e di comunicazione culturale e politica funzionali allo scopo di

---

[8] ZAKARIA, *Op.cit.*, 113. Un'interessante declinazione sul versante italiano di questa deriva è offerta dal saggio di M. GIANNINI, *Lo Statista. Il Ventennio berlusconiano tra fascismo e populismo*, Milano, 2008. Sul cd. «regime berlusconiano» si v. già quanto osservava A. DI GIOVINE, *Libertà di informazione o potere?*, in M. BOVERO (a cura di), *Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali*, Roma-Bari, 2004, spec. 138 ss. J. DUNN, *Il mito degli uguali. La lunga storia della democrazia*, 2005, tr.it., Milano, 2006, spec. 174 ss., a conclusione di una lunga ed approfondita analisi della storia culturale del concetto, arriva comunque a definire anche la democrazia nelle sue normali declinazioni contemporanee come «passata definitivamente dalle mani degli Eguali a quelle dei leader politici dell'ordine dell'egoismo», «nella migliore delle ipotesi un'aristocrazia parzialmente elettiva o, al peggio, un'oligarchia corrotta e manipolatoria». La riflessione si sviluppa lungo la constatazione delle forti disuguaglianze, anche nelle società democratiche, nella distribuzione della ricchezza e del paradossale esito per cui, in democrazia, pochi ricchissimi individui governano una grande moltitudine di poveri. Sulla congiura degli Eguali già N. BOBBIO, *Democrazia e dittatura*, in *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino, 1995, 155 ss.

[9] Il fenomeno è già da tempo oggetto di studio con riferimento alle comunità divise su base etnica, nazionale o religiosa. Si veda il saggio di D.L. HOROWITZ, *Democracy in divided Societies. The Challenge of Ethnic Conflict*, in *Journal of Democracy*, 4, 4, 1993, 18 ss.

[10] G. FERRARA, nel saggio pubblicato in questa stessa raccolta, osserva che «tutta la teoria della separazione dei poteri si basa su di un presupposto mai fino in fondo esplicitato. La ragione per la quale il potere deve essere frenato da altro potere è nella pluralità dell'unico, integro, indivisibile titolare legittimo del potere», il *demos*.

[11] Il cui spirito essenziale è pecepibile dall'atmosfera culturale evocata nel saggio di L. CARLASSARE, *Principi costituzionali, sistema sociale, sistema politico*, in www.costituzionalismo.it, 3/2007. Sul significato giuspolitico del sintagma e sulla sua valenza prescrittiva rinvio al saggio di G. FERRARA in questa raccolta di scritti.

generare un diffuso senso comune idoneo al radicarsi di questa concezione della democrazia, come dire? *per parti separate*. In primo luogo l'idea che la legalità possa, anzi, debba essere il mero prodotto dell'attività della maggioranza parlamentare, se non addirittura del governo. In virtù della forte legittimazione popolare le forze politiche vincitrici delle elezioni si arrogano, quindi, il potere di costruire lo stesso paradigma legale prescindendo dal diverso processo di legittimazione incarnato dalla attitudine di riconoscimento garantita dal rispetto dei fondamenti formali-costituzionali del potere giuridico. Osservando come in genere l'ossequio prestato dai consociati al comando giuridico sia anche, se non prevalentemente, conseguenza della generale attitudine di *riconoscimento* della legittimità della sua fonte, già ho avuto occasione di denunciare i rischi del diffondersi del forte senso di distacco tra le forme di esercizio del potere e le tradizionali procedure legali in virtù della netta separazione, professata in teoria e praticata in concreto, nelle istituzioni parlamentari e nella legge, tra parte e parte dell'insieme dei cittadini. Questo diviene il naturale esito dell'attitudine a ricondurre il dominio della legalità alla sola parte che abbia vinto le elezioni[12]. I processi di legittimazione del potere politico e della sua produzione giuridica si affrancano, allora, dal collegamento costituzionale con le sedi istituzionali della funzione legislativa, non a caso invece asseritamente rappresentative di «tutti» i cittadini proprio perché possa acquisirsi il fondamentale consenso di tutti sulle procedure di produzione normativa, per connettersi direttamente alla volontà del governante, pubblicamente e mediaticamente manifestata in un dialogo diretto con il proprio elettorato. Questo processo, che è culturale prima ancora che politico, si sostanzia e si legittima al tempo stesso in un necessario contesto di separazione dell'elettorato per parti contrapposte, cadendo sempre il turno della legalità nella esclusiva disponibilità di quella sola parte che abbia vinto le elezioni: questo fenomeno genera il consolidamento della idea totalizzante che spetti al solo vincitore delle elezioni l'onere (addirittura il diritto) di farsi rappresentante del tutto.

Questa diviene allora l'essenza della democrazia, la scelta elettorale della sede della legalità, che paradossalmente non ricadrà più in un atto formale ed oggettivo, in una sede giuridica, nella legge stessa, ma negli individui, o nel solo individuo, investito di questa funzione. Dal governo delle leggi al governo dell'uomo generatore di legalità[13] proprio in virtù di un *processo democratico*.

In secondo luogo si assiste, in sintonia con l'approccio culturale descritto, alla torsione della competizione elettorale in funzione della selezione della nuova fonte della legalità. L'approccio diviene, allora, necessariamente conflittuale, per non dire *polemico*. Viene costruito intorno alla dialettica del «noi» contrapposto a «gli altri», e perché l'esito della propaganda produca un'onda emozionale più efficiente in termini di consenso elettorale, il linguaggio stesso della propaganda assume il noto paradigma dialettico dell'«amico-nemico»[14]. La scelta polemica e il conflitto in luogo del consenso come strumento della nuova forma di democrazia a-costituzionale rispondono infatti ad una vera e propria strategia politica, sostenuta ed alimentata dai metodi del populismo mediatico e del conflitto aggressivo. Il farsi della politica, che una volta conclusa la competizione elettorale non avrà più nulla di riconducibile al faticoso lavorio della mediazione attraverso la discussione dialettica di kelseniana memoria, procede oramai lungo il crinale di un radicale processo

---

[12] Da ultimo in *La legalità: il tramonto di una categoria giuspolitica*, in www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2008.

[13] Si veda quanto osservato da G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, spec. 103 ss., a proposito di «Nazismo e fascismo come "stati di diritto"?».

[14] Si veda quanto osservato in V. LIPPOLIS – G. PITRUZZELLA, *Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della Seconda Repubblica*, Catanzaro, 2007, 135 ss. Mi sono già soffermato più diffusamente sul tema in *Paura dell'altro. Artificialità dell'identità e scelta dell'appartenenza*, in F. BILANCIA - F.M. DI SCIULLO - F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell'altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Carocci, Roma, 2008, spec. 221 ss.

selettivo secondo un codice binario di inclusione/esclusione che a priori rifiuta il ruolo di mediazione del diritto, e del diritto costituzionale in particolare[15].

La terzietà del giuridico quale strumento di sintesi della complessità sociale rimane travolta nel portato di senso della nuova cultura e del nuovo linguaggio politici. A dominare sarà, infatti, la mera pretesa del leader di ridurre l'esistente giuspolitico a propria immagine e somiglianza, assorbendo su di sé ogni funzione legittimante dei nuovi processi di integrazione politica e giuridica. Funzione che potrà essere perpetuata ancora più efficacemente laddove i nuovi rappresentanti del popolo vengano selezionati e nominati dall'alto, ad opera di quello che viene allora identificato come l'unico vero rappresentante legittimo. Legittimo in quanto risultasse vincitore delle elezioni, o seppur sconfitto, per quanta parte dell'elettorato ne avrà legittimato le scelte in percentuale dei voti ottenuti. Legittimo in quanto interprete *autentico* della volontà popolare, e come tale idoneo a perpetuarsi in una classe politica composta di automi, a confermare la necessaria discendenza dall'alto della funzione rappresentativa declinata secondo tale concezione[16].

Concezione che per i tempi immediati della politica può definirsi antica, solo a rileggere la storia del secolo scorso, ma che viene oggi riproposta come rinnovato ed autentico spirito democratico. Soltanto tre anni primi dell'avvento del regime maggioritario «berlusconiano» questa puntualizzazione di Giuseppe Guarino appariva un'ovvia banalità: «Del tutto estranea al concetto di democrazia è la pretesa, spesse volte invocata nella storia, di singoli, di gruppi o di partiti di porsi come interpreti genuini del popolo, e di esprimerne quindi la volontà. A tale pretesa si rifanno i regimi dittatoriali od autoritari per legittimarsi. I regimi dittatoriali ed autoritari sono l'antitesi di quelli democratici»[17]. Eppure espressioni simili a quelle appena richiamate come pretese a fondamento dei regimi antitetici a quelli democratici sono state di recente all'opposto utilizzate proprio per indicare i valori qualificanti ed il progetto politico e culturale all'origine di un partito politico, non a caso, chiamato «Popolo della[18] libertà»[19], in Italia partito maggioritario di governo, che esprime il Presidente del Consiglio nel corso della XVI Legislatura e numerosi importanti ministri.

E' sufficiente richiamare, infatti, le parole utilizzate dal presidente, ideatore, fondatore e leader indiscusso del Pdl e della sua maggioranza di governo, attuale Presidente del Consiglio italiano, per cogliere il senso di una svolta epocale nella cultura politica contemporanea.[20] La identificazione del popolo nel partito di governo, degli Italiani nel «Popolo della libertà»; l'evocazione del consenso popolare come unico strumento di legittimazione giuspolitica; il richiamo all'art. 1 della Costituzione «La sovranità appartiene al popolo», depurato dalla formula che qualifica il regime politico italiano come, appunto, costituzionale in quanto ispirato dai valori dello Stato di diritto: il popolo esercita la sovranità, infatti, ma «nelle forme e nei limiti della Costituzione»; per finire con la constatazione che a costituire ed *identificare*

---

[15] D.L. HOROWITZ, *op.cit.*, con ampi riferimenti alla naturale torsione autoritaria di siffatti regimi, che finiranno con il consolidare alternativamente «either majority rule and the exclusion of minorities or minority rule and the exclusion of majorities», con effetto di tirannia della maggioranza o minoranza al potere, 20, 29.

[16] Si vedano le critiche alla idea schmittiana della (pseudo) rappresentanza formulate da G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006, 235 ss. Sulle questioni connesse alle relazioni tra i principi di identità e rappresentanza si v. M. LUCIANI, *Art. 75. Il referendum abrogativo*, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2005, 26 ss., 49. Per una critica sistematica si veda la esemplare riflessione di G. AZZARITI, *Critica della democrazia identitaria*, Roma-Bari, 2005, specialmente la Parte I.

[17] *Op.cit.*, 8.

[18] Significativamente declinato al singolare.

[19] Il cui congresso fondativo si è celebrato a Roma nei giorni 27-29 marzo 2009.

[20] A partire dalla stessa qualificazione del Pdl come «Grande partito degli Italiani, popolo della libertà…Popolo, perché la sovranità appartiene al popolo, perché dal popolo troviamo legittimazione e per il bene del popolo vogliamo lavorare; perché siamo tanti, uniti dalla passione per gli stessi valori, e quindi siamo un vero popolo», invocando quindi su tali fondamenti «un vera rivoluzione liberale» (sic!). E' possibile scaricare la versione integrale del discorso di chiusura del I congresso del PDL pronunciato da Silvio Berlusconi dal sito ufficiale del Popolo della libertà (PDL) http://www.ilpopolodellaliberta.it/congresso-nazionale-27-28-29-marzo-2009/27-28-29-marzo-2009.htm

il popolo è sufficiente la presa d'atto che «siamo tanti, uniti dalla passione per gli stessi valori, e quindi siamo un vero popolo». A ciò può aggiungersi la deliberata confusione tra popolo e partito professata fin dall'*incipit* anche dalla Carta dei valori[21] del partito medesimo.

Formule e valori espressioni di una cultura politica *opposta* a quella che soltanto quindici anni fa avevamo la consuetudine di definire «democratica», proprio perché pluralista ed antitotalitaria in quanto sorta in *opposizione* al regime fascista sconfitto dalle forze di Liberazione e dagli Alleati a conclusione della seconda guerra mondiale. Formule che non avremmo trovato mai in un manuale di diritto costituzionale come atte a descrivere il senso politico ed il significato giuridico della nozione di democrazia, e che mi auguro continueremo a non trovare in tale tipo di letteratura. Anche se è difficile riuscire ad immaginare che il senso più profondo dei valori costituzionali possa mai essere identificato soltanto con le interpretazioni, le narrazioni e le ponderazioni culturali della dottrina giuridica e filosofica, laddove esse vivono necessariamente anche ad opera dei discorsi pubblici, delle scelte politiche ed istituzionali, degli atti giuridici e dei comportamenti dei protagonisti stessi della vita politica ed istituzionale, a nulla valendo purtroppo la constatazione di una tendenziale contrapposizione tra gli uni e gli altri al fine della maturazione di uno spirito ideale comune e condiviso di ordinamento costituzionale.

3. *Le democrazia come mera forma di legittimazione del potere*. Queste constatazioni danno, pertanto, suffragio agli interrogativi che si veniva ponendo l'illustre costituzionalista che ci proponiamo di celebrare con questa raccolta di scritti. «La democrazia si accompagnerà ancora ai principi del *costituzionalismo* che impongono la limitazione del potere?...lo Stato italiano, restando in qualche modo una democrazia (trasformata magari in democrazia maggioritaria), potrebbe uscire dalla forma dello *Stato di diritto*»[22]? Dalle narrazioni pubbliche, dai comportamenti istituzionali e dagli atti giuridici approvati in totale assenza di dibattito parlamentare quali essenziali strumenti attuativi delle politiche perseguite dal leader del maggiore partito italiano e dal suo governo emerge, infatti, la sensazione che «l'obiettivo (sia) governare senza limiti e freni del costituzionalismo, ossia fuori dalla forma dello *stato di diritto*»[23], dimenticando forse che «la democrazia della Costituzione del 1948 non è una democrazia maggioritaria, ma una democrazia *pluralista*» e che «l'elezione popolare non basta a fare di un *organo monocratico* un "rappresentante"»[24].

L'importanza di quest'ultima osservazione sta tutta nell'uso dei termini, espressione del portato di senso evocato dai concetti richiamati. Non è un caso se Gianni Ferrara, per definire il posto dell'attuale concezione del regime politico italiano nel pensiero politico-istituzionale dominante - e, ahimè, a volte anche nelle trattazioni scientifiche – segnando un'importante tappa della sua pluridecennale esperienza di riflessione e di ricerca sui temi della rappresentanza politica, giunga a qualificarne i termini contemporanei mediante il conio di uno specifico concetto: quello di «monocrazia»[25], contrapposto appunto a quello di «democrazia», almeno se di questo termine si assuma il significato sintetizzato dal pensiero giuspolitico tradizionale. Qui, allora, si pone la questione di fondo alla quale sono dedicate queste brevi note. Qual è il principio di legittimazione del potere nei sistemi democratici contemporanei? La democrazia costituzionale, con i riflessi che sulle forme e sui limiti di

---

[21] «Noi, Popolo della Libertà, donne ed uomini d'Italia» http://www.ilpopolodellaliberta.it/speciali/carta_valori_pdl.pdf. Per ragioni di scelta tematica (e non solo!) ometto di commentare questa ulteriore espressione contenuta nella Carta dei valori: «Noi pensiamo che si debba aggiungere alla libertà un altro valore, ad essa complementare: la sicurezza della nostra identità davanti all'immigrazione».

[22] *Costituzionalismo e democrazia*, cit., 562.

[23] *Op.ult.cit.*, 568.

[24] *Op.ult.cit.*, 570.

[25] Tra gli altri si veda il noto saggio dal significativo titolo *Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costituzionalismo*, in www.costituzionalismo.it, 1/2004.

esercizio della sovranità popolare ha riversato nei secoli la civiltà del diritto facendone il fondamento degli ordinamenti costituzionali, o la mera volontà popolare, in fondo storicamente invariata nei secoli – salvo che per l'estensione del suffragio – fin dalle origini della sua rilevanza politica? Democrazia costituzionale o democrazia plebiscitaria[26]? La questione oggi sembra porsi proprio nei termini dei fondamenti della legittimità dei regimi politici.

Prima di procedere, però, credo siano necessarie due precisazioni. La prima attiene all'esito della riflessione, in relazione ad un possibile epilogo che fin dalla premessa intendo scongiurare. La presa d'atto che la democrazia, il suffragio universale, la volontà popolare possano determinare in specifiche circostanze materiali l'ascesa al potere di un dittatore[27] non potrà condurre al rifiuto della centralità di questa fondamentale acquisizione nella conformazione giuridica delle forme di Stato contemporanee. La constatabile «pericolosità» in concreto della libertà politica, come dire, immatura, non educata alla democrazia costituzionale ed ai valori dello Stato di diritto non potrà mai condurre alla professione di preferenza per una «democrazia élitaria»[28] o, in altri termini, surrogata al fine di irreggimentare in forme illiberali la volontà popolare. Così come non è accettabile l'idea di una rappresentabilità monocratica della sovranità popolare, se ne deve rifiutare anche la versione oligarchica. La questione sta tutta nella declinazione *costituzionale*, quindi limitata, del potere che emana dalla democrazia e dalla sua attitudine di legittimazione, nella premessa che il popolo non esercita mai direttamente il potere e che la sovranità di cui pure sia titolare[29], potrà declinarsi solo "nelle forme e nei limiti della Costituzione". Il tramonto dell'assolutismo risiede nell'avvento del costituzionalismo, e così come fu la monarchia, a fortissima legittimazione secondo il regime giuspolitico all'epoca vigente, a dover sopportare i limiti di una Costituzione, trasfigurando da monarchia assoluta in monarchia costituzionale (e quindi limitata), così la democrazia deve rispettare le premesse storico-politiche della sua stessa essenza di valore.

Il governo del *demos*, per non ridursi a *kratos*, a mera forza, a mero potere materiale, a mera violenza, deve procedere nelle forme prescrittive della giuridicità, a pena di non ricadere nel vuoto del diritto da cui lo stesso assolutismo è sorto ed in cui ha prosperato.

La seconda precisazione attiene alla naturale constatazione della irrisolvibile perfettibilità dei regimi democratici, a fronte della oggettiva non pensabilità in concreto di un effettivo «governo del popolo». Se possa predicarsi per la democrazia l'attributo della ideologia[30], a fronte della sua stessa aspirazione a divenire fondamento di un regime egualitario e proiettato al soddisfacimento degli interessi di *tutti* i cittadini, la civiltà giuridica deve darsi il compito di renderne verosimile l'attitudine conformativa degli ordinamenti e dei sistemi politici, impegnando ogni sforzo teorico ed ogni energia politica al perseguimento di questo obiettivo.

A variare è, invece, la prospettiva di metodo, perché a fronte della forte crisi di legittimità delle democrazie costituzionali contemporanee[31], che in forma più o meno grave,

---

[26] M. LUCIANI, *op.cit.*, dedica ampio spazio nella sua riflessione sui principi della democrazia rappresentativa alle differenze tra referendum e plebiscito, 133 ss., ricostruendo nel dettaglio la natura e gli elementi qualificanti il plebiscito come istituto giuspolitico, 136 ss.

[27] Si veda quanto osservato da G. SALVEMINI, *op.cit.*, 41.

[28] Si vedano le riflessioni che, con una forte connotazione di realismo storico, sono formulate nel saggio di L. CANFORA, *La natura del potere*, Roma-Bari, 2009.

[29] La sovranità è termine odioso, osserva G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano.* 1.I *Sovranità e democrazia*, Roma-Bari, 2006, 251, a meno che non riesca ad adattarsi alla «struttura plurale» del *demos*, dei destinatari del potere. Allora «si dissolve…anche la contraddizione dell'origine fattuale della sovranità, del suo doversi tradurre in organizzazione, in ordinamento, in ente, in apparato, e del suo doversi giuridificare come tale e come organizzazione, ordinamento, apparato, ente», 256.

[30] L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari, 2006.

[31] Possono, infatti, formalmente qualificarsi così, insieme agli Stati Uniti di Bush, all'Italia di Berlusconi, alla Francia di Sarkozy, alla Spagna di Zapatero anche la Russia di Putin, l'Iran di Ahmanidejad, l'Egitto di Mubarak, il Venezuela di

più o meno consapevole, più o meno polemicamente ostentata, sembrano tutte in forte debito di prescrittività nei confronti dei precetti costituzionali a loro fondamento, ci si deve collocare proprio sul crinale della giuridicità, in difesa della centralità di questo elemento quale matrice di quel principio di effettività che incarna insieme il fondamento ed il limite di ogni teoria giuridica. Consapevoli di quale *dovrebbe essere*, negli ordinamenti contemporanei a costituzione rigida, il senso culturale e la declinazione concreta della democrazia, dobbiamo allora interrogarci su quali siano gli effettivi principi di legittimazione dei sistemi politici sottostanti, su cosa realmente e concretamente si fondi la legittimità dei regimi politici osservati.

La legittimità, dunque, sarà la nostra prospettiva di analisi in queste brevi riflessioni. Nello studio dei regimi politici essa è essenzialmente determinante, almeno nella consapevole dimensione acquisita a partire dalle mirabili intuizioni del Talleyrand[32].

Qual è oggi, nelle «democrazie contemporanee», il principio di legittimità del potere giuridico? La effettiva vigenza di una Costituzione riconosciuta quale fondamento stesso del regime? Il riconoscimento nella legalità costituzionale? O una sorta di permanente plebiscito mediatico[33], il consenso popolare per il *leader*, a prescindere dalle forme della sua manifestazione? Se questo fosse l'esito della osservazione delle realtà giuspolitiche contemporanee[34] dovremmo rassegnarci alla presa d'atto di un mutamento dei fondamenti di legittimità dei regimi contemporanei, non più basati sul consenso dei cittadini verso le leggi comuni[35], verso la Costituzione e le procedure democratiche, ma sul sostegno materiale del popolo ad un *leader*[36], quali che siano le prospettive della sua azione in concreto. L'asse della relazione tra legittimità e potere finirà allora con lo spostarsi dal consenso vero e proprio verso l'opposto crinale della paura della perdita del potere - e dell'uso della forza per conservarlo – quali primi sintomi della torsione del regime verso la «illegittimità».

Lo spessore del sostegno popolare al regime politico, anche oltre la legittimazione costituzionale, infatti, muta con il mutare della percezione che il popolo abbia della *effettiva* legittimità delle scelte compiute, inducendo i titolari del potere a cautelarsi al fine di gestire i timori di un'improvvisa perdita di consenso. Osserva Ferrero che «il dittatore si spaventa del

---

Chavez, la Bolivia di Morales ed il Brasile di Lula? Ma questo elenco è puramente esemplificativo. Lascio ovviamente alla valutazione del lettore la sintesi distintiva tra i diversi regimi sulla base della rilevanza che può, di volta in volta, assumere invece la violenza quale strumento di acquisizione e conservazione del potere. L'elemento in comune a molti di questi regimi è infatti, per quanto qui di nostro interesse, l'ampio consenso plebiscitario goduto dai *leaders* al governo. E' il dato unico sufficiente a qualificare ciascuno di questi regimi come «democratico» anche dal punto di vista sostanziale?

[32] Il pensiero dell'illustre personaggio viene qui riproposto attraverso la ricostruzione contenuta in due distinti saggi. Il più risalente è quello di G. FERRERO, *Potere* (New York, 1942), tr.it. a cura di G. FERRERO LOMBROSO, Milano, 1947, il cui tema di fondo è proprio il «principio di legittimità». Ma devo molto anche alla lettura del bellissimo libro di R. CALASSO, *La rovina di Kasch*, (1ª ed. 1983), Milano, 1994, spec. 77 ss. Sono grato a Giampiero Amorelli e a Gianni Ferrara per avermi, rispettivamente, a suo tempo segnalato questi saggi.

[33] Riprendendo le note tesi di AMARTYA SEN, G. ROSSI, *Perché filosofia*, Milano, 2008, 60 ss., 100, 105 ss., si sofferma sull'indispensabile ruolo della informazione corretta perché, affrancato dall'ignoranza, il cittadino possa resistere alle lusinghe del marketing politico, nuovo fondamento dei processi pseudo-democratici contemporanei nei quali l'elettore è una sorta di consumatore da blandire e convincere senza neanche la protezione forte del diritto dei consumatori nelle sue configurazioni attuali. In proposito egli parla, appunto, di «democrazia dell'ignoranza e dell'indifferenza», di una «democrazia della comunicazione e non della discussione» 69, 109 s.

[34] M. BOVERO, *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, Roma-Bari, 2000, 149, parla di «*modello di democrazia degenerata* verso cui siamo stati sospinti dalla convergenza di patrimonialismo, populismo, e personalismo con o senza carisma».

[35] M. LUCIANI, *op.cit.*, 60 osserva che «nei sistemi sociali contemporanei, di fronte alle sempre più agevoli possibilità di manipolazione della volontà delle masse (…) acquista nuovo smalto l'antico ideale del governo delle leggi».

[36] Si pensi ai continui riferimenti al «popolo» come artefice di riforme costituzionali per liberare il governo dai lacci della legalità costituzionale. Esemplare, mi sembra, l'analisi condotta da S. RODOTÀ, *Italia, cronaca di un paese senza*, ne *la Repubblica* del 1 giugno 2009, 20, per i riferimenti alla reiterata minaccia di Berlusconi di far «modificare la Costituzione da parte dei cittadini». Questo condurrebbe a ridurre l'Italia ad «un Paese senza democrazia…perché assumerebbe le forme della democrazia plebiscitaria».

proprio potere perché l'ha acquistato violando un principio di legittimità»[37], e dunque ha continuo bisogno di raccogliere intorno a sé, con ogni forma, quanto più consenso sia necessario al fine di mascherare questo stato di cose. E la storia dimostra che questo insano consenso, alternativamente legittimante un regime politico sorto illegittimamente, si costruisce e conserva con strumenti di esasperazione del conflitto e delle differenze, con la creazione di nemici interni, con il consolidamento di un regime e di un popolo separati dal resto del reale. Arroccamento ideologico, identitarismo, conflitto[38]. Da ciò conseguono le naturali forme di difesa del regime: l'annichilimento – o l'asservimento - del Parlamento[39] - ; la modifica della legge elettorale per ridurre le *chances* di un mutamento di governo; la revisione del procedimento legislativo e della forma di governo al fine di proteggersi da eventuali mutamenti di regime condotti nelle forme legali. In estrema sintesi, la sfigurazione della legalità[40] a fini di conservazione del potere.

Ma torniamo al fondamento della legittimità delle democrazie, provandoci ad ipotizzarne uno diverso dalla Costituzione approvata democraticamente e sostenuta dal consenso unanime dei cittadini. La prospettiva mette in relazione il potere e la legittimità, ma è immediata la constatazione per la quale se a giustificare la legittimazione della monarchia concorrono elementi istintivi ed irrazionali[41] – la tradizione e l'abitudine dei sudditi, convinti da sempre della sua esistenza materiale, la secolarizzazione stessa dell'idea dell'emanazione divina, e quindi dall'alto, del potere legittimo, ecc. – assai più complessa è l'acquisizione del consenso intorno alla legittimità *in sé* della democrazia[42]. Il dato essenziale della pluralità quale matrice genetica della democrazia, infatti, produce immediata la tensione tra il regime politico, la maggioranza, e la (o le) minoranza(e), «problema cardinale di tutte le democrazie che aspirano alla legittimità»[43]. Qui allora, gli elementi che sul piano giuridico formale abbiamo indicato quali essenziali ad una concezione sostanziale di democrazia secondo il costituzionalismo contemporaneo, riaffiorano come elementi materiali indispensabili per la qualificazione di un regime come democratico anche a prescindere da uno specifico fondamento costituzionale positivo.

Se la maggioranza non è realmente tale, bensì «una minoranza larvata tradotta in maggioranza con la violenza e con la frode»; se la minoranza non possa godere di effettivi diritti di libertà politica, allora «la (falsa) maggioranza…avrà sempre troppa paura dell'opposizione, per lasciarle lealmente utilizzare le libertà politiche di cui questa ha bisogno e per rispettare sinceramente la libertà di suffragio»[44]. Questo genera la costante pretesa di modificare l'apparato istituzionale ed il sistema elettorale[45] per irrigidire il regime anche nella forma giuridica della sua disciplina, consolidando normativamente al governo la parte politica

---

[37] *Op.cit.*, 35, 55 s., 62, 175.

[38] G. GUARINO, *op.cit.*, 41.

[39] Rinvio al caso esemplare descritto da K. MARX, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, (1869), tr.it. di P. Togliatti, Roma, 1997. Ancora G. FERRERO, *op.cit.*, 3 ss., 137.

[40] Ne ho già diffusamente riferito nel mio *La legalità: il tramonto di una categoria giuspolitica*, in www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2008.

[41] G. FERRERO, *op.cit.*, 187, 230, si sofferma diffusamente altresì sul ruolo legittimante delle monarchie esercitato dall'ammirazione, da parte delle masse povere, «dei privilegi di cui gode il potere aristo-monarchico – ricchezza, lusso, cultura». Con eccezione della cultura, al giorno d'oggi priva per i più, almeno all'apparenza, di alcun mordente di fascinazione, e forse con l'aggiunta invece dell'ammirazione per i favori sessuali ottenuti grazie alle proprie posizioni nella società e nella politica, di cui oggi i potenti di turno non evitano mai di vantarsi, sembra che questi elementi costituiscano tuttora, almeno in Italia, rilevante fonte di legittimazione politica. Sul punto si sofferma anche L. CANFORA, *Critica della retorica democratica*, Roma-Bari, 2005, 28.

[42] G. FERRERO, *op.cit.*, spec. 213 ss.

[43] *Op.ult.cit.*, 216.

[44] «La democrazia non unifica il potere e l'opposizione nella volontà collettiva, e quindi non raggiunge la piena legittimità se non con la correttezza e la lealtà dei costumi politici, che assicurano nello stesso tempo la libertà del suffragio e l'efficacia dell'opposizione: il *fair play*, come dicono gli inglesi», *op.ult.cit.*, 218 s.

[45] G. GUARINO, *op.cit.*, 13 s., in relazione a tali pratiche parla espressamente di «falsificazione del voto», come nel caso di «emarginazione effettiva di una parte dell'elettorato, dipendente dalla istituzionalizzazione del sistema a due partiti».

che vi sia occasionalmente giunta in base al suffragio elettorale. La buona fede nella interpretazione delle regole e nell'utilizzo degli strumenti legali di esercizio del potere diviene, allora, presupposto di fatto perché il sistema mantenga un suo oggettivo equilibrio secondo il suo proprio principio di legittimità sostanziale, dovendo altrimenti ricorrere alla forza, alla violenza o all'inganno per mantenere in atto un potenziale di legittimità non realizzato in concreto per carenza dei presupposti di fatto, di condizioni oggettive e convenzionali che rendano il consenso popolare nei confronti del regime politico effettivo, diffuso e condiviso tra tutti i cittadini.

In questo contesto problematico, antico nella riflessione scientifica, ma allo stesso tempo molto attuale nella osservazione empirica dell'evolvere dei regimi politici, mi pare esemplare la qualificazione della attitudine di «opposizione» come oggetto di un vero e proprio «diritto fondamentale»[46], arrivando a definire i Paesi governati secondo i principi di democrazia e dello Stato di diritto come «regimi…basati sul diritto d'opposizione»[47]. Sul fondamento del diritto di opposizione democrazia e costituzionalismo devono essere, anzi, considerati un'endiadi. In una successiva articolazione si giunge, così, a descrivere i contenuti dei diritti di opposizione secondo le categorie proprie di quelli che noi concepiamo come diritti di libertà[48], sintetizzando nel diritto di opposizione la matrice e l'essenza stessa della democrazia[49] ed il fondamento della libertà politica.

Nell'impostazione critica di Ferrero il regime «illegittimo», all'opposto di quello legittimo, è «un regime in cui il potere è attribuito ed esercitato secondo regole e principi imposti con la forza…e che la grande maggioranza non accetta». Da un lato stanno la tradizione e la consuetudine di riconoscimento nelle regole della legittimità del potere, dall'altro le pretese di imporre una nuova legittimità con esse in conflitto. In questo la «democrazia» subisce oggi la sua distorsione più grave, nel ridursi ad essere concepita come mero strumento di legittimazione del potere. Il consenso del popolo giustifica, allora, qualunque scelta del potere politico, qualunque rottura della legalità, ed i principi dello Stato di diritto non devono ostacolarne il *libero esercizio*. Sovranità popolare significa, infatti, consenso del «popolo» verso il *suo* capo; e la democrazia si risolve nel consenso espresso dal «popolo» per il suo *leader* oltre ogni *forma* di qualificazione giuridica, senza necessità di una Costituzione, senza possibilità di limiti giuridici, senza che possa pretendersi mai che la sovranità sia esercitata, insomma, «nelle forme e nei limiti della Costituzione».

4. *La democrazia al tramonto della civiltà giuridica*. Il paradosso della pretesa professione di questa nuova «forma»[50] della democrazia risiede proprio in ciò, che mediante essa la sovranità popolare viene utilizzata contro i cittadini ed i loro diritti di libertà, a partire dai diritti politici e da quelli civili. Ogni forma di totalitarismo ha, infatti, sempre preteso di strumentalizzare il consenso popolare a questo fine, quello di consolidare il regime sostenuto ed incarnato dal dittatore per il tramite dell'invocazione fraudolenta della democrazia, declinata però secondo le *forme* di un contesto estraneo a quello giuridico di riferimento. La democrazia implicita nel totalitarismo – e non appaia un ossimoro – è infatti strumento di divisione, di separazione e poi di sopraffazione di una parte dei cittadini sull'altra, fino all'espulsione – all'estremo – di questa ultima parte del popolo dallo stesso consesso di cittadinanza. Una democrazia che implica un'autorità sovrana prodotto della forte

---

[46] G. SALVEMINI, *op.cit.*, 23; G. FERRERO, *op.ult.cit.*, 75.
[47] *Op.ult.cit.*, 84, 94, 113, 132, 145 s., 155 ss., 200 ss., 236, 242 ss., 358 ss.
[48] *Op.ult.cit.*, 141.
[49] *Op.ult.cit.*, 223.
[50] Qui utilizzo l'espressione secondo le categorie di GIANNI FERRARA, implicite fin dal titolo dei saggi *La forma dei parlamenti*, in *Storia d'Italia. Annali*, 17, *Il Parlamento*, Torino, 2001, 1157 ss.; e *La sovranità popolare e le sue forme*, cit.

concentrazione del potere – fino all'unità – ; la divisione, mediante creazione di una «maggioranza totale»[51], tra cittadini, appartenenti al popolo, ed altri, estranei o addirittura stranieri; la eliminazione di ogni limite giuridico all'esercizio del potere; la riscrittura delle regole al fine di creare una nuova veste formale che consolidi anche giuridicamente il nuovo regime, la creazione, cioè, di una nuova legalità formale non più declinazione dei principi dello Stato di diritto ma espressione della *volontà* del sovrano, unica e totalizzante. La nuova legalità di regime, non più prodotto della democrazia e della rappresentanza, ne acquisisce però la *forma*. Ed in fondo, anzi sullo sfondo, la volontà popolare, il consenso verso il *leader*, insomma il popolo restituiscono un'immagine della democrazia, anche se solo riflessa. Riflessa dal capo sul «suo» popolo, divenuto «il» popolo, ed evocata contro chi della sovranità non sia più partecipe, ma soltanto destinatario, se vogliamo vittima[52].

Ma il consenso popolare, la «democrazia» nella sua interpretazione riduzionista, non danno al regime alcuna certezza di stabilità nel potere, né garantiscono mediante strumenti giuridici contro i «rischi» della sovranità popolare. La lettura totalizzante di questo potere, condizionato dal mantenimento di un consenso sufficiente ad emarginare gli oppositori nella minoranza esclusa, non può infatti evitare che la democrazia quella vera torni ad affacciarsi sulla soglia del potere, pretendendone un esercizio conforme alla Costituzione, giuridicamente limitato, funzionale agli interessi dei cittadini. Che il costituzionalismo[53] torni a pretendere che la sovranità si ricollochi altrove, che riemerga quale suo essenziale attributo l'instabilità della imputazione personale del potere, la prevalenza del governo delle leggi, la separazione tra regime politico e potere, tra forma giuridica della sovranità e suo esercizio materiale.

Allora il potere comincia a temere di perdere il controllo del regime, e la paura lo induce a comportamenti ed a decisioni maldestri; comincia ad essere tentato dal fare uso della forza, dall'abbinare al consenso residuo, la violenza, diffondendo paura al fine di introdurre un regime di emergenza. E così la «democrazia» può diventare addirittura il fondamento di legittimazione di un colpo di Stato[54]. Si sopprimono le opposizioni e la volontà popolare viene demagogicamente assorbita nella volontà del governo[55].

E' il contesto politico nel quale la paura della perdita della instabile legittimità populista, mantenuta al costo del sacrificio della legittimità costituzionale, genera scelte tendenti alla sempre maggiore concentrazione del potere, alla censura ed altre limitazioni dei diritti di libertà, all'uso della propaganda quale essenza stessa dell'esercizio del potere[56]. Un potere forte, concentrato, arrogante e privo di attitudine di riconoscimento del limite giuridico, ma pur sempre instabile ed essenzialmente provvisorio. Su tutto grava, infatti, il peso degli effetti dell'avvenuta «distruzione della legalità» a fondamento della legittimità del governo[57]. La pretesa di affrancarsi dalla legalità condivisa per crearne una nuova, funzionale al consolidamento del regime ed alla affermazione della sua ideologia, produce infatti una rottura di un principio di legittimità solido in quanto condiviso da tutti i cittadini, non contestato, per il tentativo, difficilmente perseguibile, di conseguire l'affermazione di un

---

[51] Altro pseudo-ossimoro.

[52] Rinvio ancora al bel saggio di G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, cit.

[53] Che come ci ricorda FERRARA, *La Costituzione*, cit., prima di farsi storia, prima di tradursi in norme giuridiche cogenti, è pensiero politico, è ideologia, è teoria giuridica.

[54] G. FERRERO, *op.cit.*, 245 ss., per la ricostruzione della nascita e degenerazione del governo totalitario.

[55] *Op.ult.cit.*, 244 s., «il governo che pretende(va) di esserne legittimato, in realtà legittima(va) se stesso, perché fabbrica(va) a suo piacimento la volontà del paese».

[56] *Op.ult.cit.*, 246 ss. «Il Totalitarismo non è che l'espressione più compiuta della paura che tormenta il governo rivoluzionario». Il governo allora «arruola bande sempre più numerose e varie di menestrelli per far cantare le sue lodi in tutte le cantonate. Il capo è un genio, un eroe, un grand'uomo, un semidio», 249.

[57] «Quando in un corpo sociale la legalità è distrutta, anche se la distruzione è giustificata dai vizi e dalle debolezza della legalità, la paura si impadronisce di tutti gli spiriti. I primi ad avere paura sono i distruttori stessi», *op.ult.cit.*, 353.

nuovo fondamento che, in quanto invece imposto con la forza e non condiviso[58], non può che essere essenzialmente instabile[59].

Nel rispetto dei principi dello Stato di diritto la democrazia nella corretta declinazione giuridica è, all'opposto, strumento di controllo del potere, anche del potere espressione della sovranità popolare[60], laddove essa si intenda come sovranità di tutto il popolo. Sovranità «frammentata»[61] nei diritti civili e nelle liberta politiche di tutti, di ciascun cittadino, e non invece espressione del mero principio di maggioranza, assurto a fondamento del sistema politico, totalitario appunto, ed escludente, anzi totalitario in quanto escludente – in un tutto falso in quanto artificiale – gli altri, le minoranze, i nemici. «Non è coerente con la democrazia dare per realizzazione del principio maggioritario la regola per cui decide la minoranza più forte»[62], soprattutto se la decisione, anzi le decisioni – una volta avremmo detto l'indirizzo politico – siano il prodotto di scelte non ponderate e non negoziate. Come insegna, infatti, Lorenza Carlassare «la maggioranza…distinta dalle altre componenti politiche dell'organo elettivo…può esercitare un potere dispotico e oppressivo nei confronti dei gruppi esclusi»[63]. Di qui la necessità di «regole, controlli, limiti, Stato di diritto, costituzionalismo…».

Qui sta il punto di congiunzione tra «costituzionalismo e democrazia» e la inscindibilità dell'endiadi «democrazia costituzionale». Perché la democrazia non è un mero strumento di legittimazione di un potere senza limiti giuridici, non è un banale sinonimo del concetto di consenso popolare verso un capo, ma è la forma giuridica più avanzata di declinazione costituzionale di un regime politico fondato sulla sovranità popolare, servente gli interessi esclusivi degli individui e limitato dalle garanzie giuridiche dei diritti costituzionali di ciascuno.

---

[58] G. FERRARA, *La sovranità popolare*, cit., 259, a proposito della necessità per cui la sovranità, nella sua declinazione giuridica e non più solo fattuale, «non può essere solo di una parte del corpo elettorale». Si veda anche 265 s., in relazione a tale necessità soprattutto in regimi a società conflittuale.

[59] Si vedano le riflessioni riportate in G. FERRERO, *op.ult.cit.*, 363.

[60] L. CARLASSARE, *Sovranità popolare*, cit., 178 s.

[61] E' la nota ricostruzione ferrariana dell'evoluzione-trapasso della sovranità statale in sovranità popolare, frammentata, spezzettata e distribuita tra i singoli soggetti dell'entità *plurale* popolo, nella forma dei diritti di libertà e dei diritti politici.

[62] G.U. RESCIGNO, voce *Principio maggioritario*, in *Enc. Giur. Treccani*, Agg. VII, 1999, 13, a conclusione di un paragrafo molto opportunamente dedicato alla distinzione tra principio maggioritario e sistemi elettorali maggioritari.

[63] *Sovranità popolare*, cit., 204. Sui pericoli della «esaltazione del "principio di maggioranza"» si v., inoltre, 205 ss. Come è noto sui rischi connessi con l'abuso dei poteri conferiti alla maggioranza di governo e sulla paradossale instabilità dei regimi come conseguenza dell'accrescersi del «potere sovrano» si soffermava già la riflessione di A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, 1840, tr.it. a cura di G. CANDELORO, Milano, 2002, 721 ss.